

Statuto dell'Associazione
"MoVI - rete territoriale di
Roma Metropolitana ODV"



TITOLO I
COSTITUZIONE, FINALITÀ, ATTIVITÀ

Articolo 1. Premessa

1. Ad opera di organizzazioni e gruppi di volontariato che agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale, mediante servizi ed iniziative di solidarietà ispirate ai valori della Costituzione Italiana ed aperte a tutti i cittadini e le cittadine, nel 1978 è stato costituito il Movimento di Volontariato Italiano, di seguito anche indicato come "Movimento" o "MoVI".
2. Il MoVI promuove, aggrega, sostiene e collega gruppi e organizzazioni di volontariato, che sono concreta espressione della libera iniziativa dei cittadini e fondano la loro azione e la loro organizzazione sulla gratuità, sul radicamento nella vita delle comunità umane in cui operano, sulla cura delle relazioni, sulla dimensione politica del loro agire per il cambiamento verso una società più giusta e sostenibile. Essi partecipano alla vita del Movimento attraverso le articolazioni definite dallo Statuto nazionale.

Articolo 2. Costituzione

1. È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Movimento di Volontariato - rete territoriale di Roma Metropolitana ODV", con acronimo "MoVI Roma Metropolitana ODV", di seguito anche indicato come "MoVI Roma Metropolitana".
2. "MoVI Roma Metropolitana" si prefigge in particolare di rappresentare sul territorio tutte quelle realtà che operano sui temi del disagio, della disabilità e delle fragilità.
3. L'Associazione si riconosce nei principi e nelle norme affermati nello Statuto del MoVI Nazionale di cui è socia, costituendone articolazione per la provincia di Roma in qualità di Rete territoriale ai sensi dell'art 6 del suddetto Statuto. Movimento di Volontariato – rete territoriale di Roma Metropolitana ODV ha piena autonomia organizzativa, economico-finanziaria e di iniziativa politico-istituzionale in ambito locale.
4. Il Movimento si fonda:
 - a) sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona, dei gruppi sociali e delle comunità, nel nostro Paese e in ogni altra parte del mondo;
 - b) sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, nella piena autonomia di azione del volontariato e senza strumentalizzazione alcuna;
 - c) sulla ricerca di "quanto di più umano non è ancora stato sperimentato", sulla fiducia nell'uomo e nella possibilità di costruire società e comunità sempre più solidali, accoglienti e capaci di vivere in armonia tra loro e con l'ambiente, e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;

Handwritten signature and initials.

- d) sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia e di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale o di distruzione dell'ambiente, attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
 - e) sulla esigenza di costruire, attraverso il metodo della nonviolenza e dell'educazione alla pace e alla sostenibilità, condizioni per l'effettiva liberazione di ogni donna e ogni uomo e dei popoli;
 - f) su un diretto impegno civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, che non violino i fini statutari, l'originalità e l'autonomo patrimonio culturale dei gruppi e delle organizzazioni di volontariato.
5. "Movimento di Volontariato - rete di Roma Metropolitana ODV" è apartitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ha struttura democratica, durata illimitata e sede in Roma.
6. L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3. Finalità

1. MoVI - Roma Metropolitana persegue le seguenti finalità, che condivide con il Movimento:
- a) la promozione e la difesa della dignità delle persone e dei diritti umani;
 - b) il contrasto ai problemi sociali, economici, culturali e ambientali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la libera partecipazione di tutti alla vita sociale;
 - c) la coscientizzazione dei cittadini sulla cura dell'ambiente naturale e sui doveri della solidarietà nazionale ed internazionale;
 - d) la promozione di un volontariato che veda protagonisti tutti i cittadini, inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società fondato su comunità solidali, inclusive e responsabili;
 - e) la democratizzazione delle strutture pubbliche e il loro corretto funzionamento, anche al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
 - f) lo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti - dallo Stato e dalle istituzioni pubbliche - autentici spazi di libertà di azione;
 - g) la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa dei gruppi e organizzazioni di volontariato;
 - h) il collegamento e la rappresentanza, a livello locale, nazionale e internazionale, dei gruppi e delle organizzazioni aderenti.

Articolo 4. Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, MoVI Roma Metropolitana - direttamente o attraverso le organizzazioni socie - può svolgere le seguenti attività di interesse generale definite dall'art 5 del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art 5.i del CTS);

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale (art 5.w del CTS)
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art 5.v del CTS);
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore e altri enti privati senza fini di lucro (art 5.m del CTS);
1. Inoltre, in quanto articolazione della rete associativa MoVI, intende svolgere:
- a) attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei gruppi associati e delle loro attività di interesse generale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire riconoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
 - b) monitoraggio dell'attività dei gruppi associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di relazioni periodiche;
 - c) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
 - d) gestione del servizio civile universale, attraverso una proposta qualificata di progetti a forte valenza educativa per i giovani coinvolti, come scuola di solidarietà e cittadinanza, adeguata alla realtà aderenti al MoVI
 - e) formazione sociale e animazione della propria rete e nelle comunità locali.
3. MoVI Roma Metropolitana potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ai precedenti commi 1 e 2, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ivi elencate, secondo le apposite deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci e nel rispetto delle vigenti normative. MoVI Roma Metropolitana potrà inoltre realizzare raccolte fondi e le attività previste al comma 1 dell'art 84. del CTS.
4. Quali modalità per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale, il Movimento assume i seguenti impegni:
- a) sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione, sui problemi di giustizia sociale e di solidarietà;
 - b) favorire l'autopromozione e la partecipazione democratica alla vita sociale, per conquistare - insieme con gli emarginati - quello spazio e quel potere politico che incidono sulla conduzione della vita collettiva;
 - c) diffondere in ogni ambiente i valori del volontariato sostenendo le iniziative esistenti e stimolando la nascita di nuove, a livello locale, nazionale e internazionale;
 - d) condurre e stimolare una concreta sperimentazione di servizi territoriali, di progetti e di iniziative di solidarietà, comprese quelle di protezione civile e di tutela ambientale, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli;
 - e) garantire un contributo di cultura e di esperienza nella elaborazione della legislazione e di strumenti organizzativi e operativi;
 - f) offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanenti di volontari;
 - g) promuovere forme di collegamento, informazione e consultazione, oltre l'ambito dei singoli gruppi, movimenti, organizzazioni favorendo così la spontanea aggregazione di reti, la crescita del ruolo socio-politico ed educativo del volontariato;

- h) effettuare in proprio o per conto terzi studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
- i) collaborare, in particolare, con le cooperative sociali, le associazioni, le reti e altre componenti del terzo settore per conseguire comuni obiettivi di politiche sociali, promuovendo forme stabili di collegamento;
- j) assumere iniziative dirette di livello internazionale, nazionale, regionale, locale per la realizzazione di progetti e servizi alla persona e alla comunità.

TITOLO II

VITA ASSOCIATIVA

Articolo 5. Soci

1. Possono essere soci del MoVI Roma Metropolitana organizzazioni di volontariato e altri enti non a scopo di lucro nel numero minimo di 3
2. I soci che non sono ODV dovranno essere nel numero massimo previsto dall'art. 32 del Codice del terzo Settore per mantenere la qualifica di ODV.
3. Una Rete territoriale è costituita in forma di ODV da un numero minimo di tre organizzazioni nel rispetto dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore per le ODV, adottando uno statuto coerente con lo Statuto nazionale.
4. Nell'aderire al MoVI, tutti i soci conservano la propria identità culturale e sociale e la propria autonomia organizzativa, compatibilmente con le norme del presente Statuto.
4. La richiesta di adesione, in forma scritta, deve contenere i dati identificativi e le informazioni di contatto dell'ODV o dell'Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro e del Legale Rappresentante, la dichiarazione dell'Ente richiedente di aderire al MoVI con l'impegno ad attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali. Alla richiesta di adesione deve essere allegata copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto ed eventuale iscrizione nei registri del terzo settore.
5. Le richieste di adesione sono esaminate nella prima riunione utile del Coordinamento Territoriale. L'accettazione dell'ammissione o il rifiuto motivato sono formalmente comunicate all'Ente richiedente.
6. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
7. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o in caso di scioglimento dell'ente associato.
8. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Territoriale, per gravi motivi inerenti il rispetto dei valori e dei principi del Movimento, per perdita dei requisiti di adesione, mancato versamento della quota associativa o per la violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi.
9. Avverso il provvedimento di esclusione o al rigetto della domanda di adesione è ammesso il ricorso al Coordinamento Regionale o, in sua assenza o mancata risposta, al Coordinamento nazionale.

Articolo 6. - diritti e doveri dei soci

1. A tutti i soci spettano i diritti previsti dal presente Statuto ed in particolare:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto attraverso il proprio legale rappresentante o suo delegato;
 - b) candidare propri membri per le elezioni degli organi sociali;
 - c) partecipare alle attività promosse dalla rete;
 - d) essere informati sulle attività del Movimento a livello territoriale, regionale e nazionale e candidarsi a partecipare ad esse, compatibilmente con le caratteristiche dell'attività.
 - e) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta inviata a mezzo PEC o raccomandata A.R. al presidente, con un preavviso minimo di 15 giorni.
2. L'adesione comporta i seguenti doveri:
 - a) accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b) partecipazione attiva alla vita associativa, ai suoi processi decisionali, al dibattito interno ed alle attività comuni;
 - c) trasparenza dei processi decisionali interni, delle attività e dell'uso delle risorse;
 - d) versamento della quota associativa;
 - e) accettazione espressa del Codice di qualità e autocontrollo, se approvato dall'Assemblea nazionale.

Articolo 7. Amici del MoVI

1. Le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità e gli scopi del MoVI e desiderano collaborare alla sua realizzazione pur nell'impossibilità di diventare soci, possono chiedere di essere ammessi tra gli "amici del MoVI Roma Metropolitana".
2. La domanda deve essere presentata al Coordinamento Territoriale.
3. Lo status di "amico del MoVI Roma Metropolitana" si perde per revoca o per rinuncia.
4. Gli Amici del MoVI Roma Metropolitana partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea e possono partecipare ad eventi nazionali e contribuire alla vita del Movimento.
5. L'Assemblea potrà adottare un regolamento per definire modalità e limiti per la partecipazione degli Amici del MoVI Roma Metropolitana.

Articolo 8. Organi Sociali

1. Sono organi sociali del MoVI Roma Metropolitana:
 - a. L'Assemblea dei Soci
 - b. Il Coordinamento
 - c. Il Collegio dei revisori



Articolo 9. Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ed è composta dal Legale Rappresentante di ogni ente socio, che, in caso di impedimento, può incaricare per iscritto un altro membro della propria organizzazione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può conferire delega scritta ad un altro socio; ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Coordinamento ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento della quota associativa.
4. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitare almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
5. È presieduta da un suo membro scelto all'inizio dell'adunanza.
6. Possono assistere all'assemblea, senza diritto di voto, i volontari dei gruppi aderenti nei limiti e con le modalità stabiliti da chi convoca l'assemblea.
7. La Rete regionale di riferimento viene invitata a partecipare all'Assemblea tramite l'invio di un proprio rappresentante che partecipa senza diritto di voto.
8. L'Assemblea svolge le funzioni previste dall'art. 25 del CTS, ed in particolare le sue competenze riguardano:
 - a) la definizione degli indirizzi strategici, degli obiettivi e delle linee di attività, degli accordi e partenariati, dei progetti e di ogni altro aspetto relativo alle attività comuni;
 - b) l'elaborazione delle posizioni politico-culturali da assumere rispetto alle questioni che attraversano la comunità locale, anche con riferimento a fenomeni nazionali e internazionali;
 - c) la definizione di posizioni comuni relative ai temi posti in discussione negli altri livelli dell'articolazione del Movimento;
 - d) l'esclusione dei soci;
 - e) fissare l'ammontare della quota associativa;
 - f) la rendicontazione economica e sociale delle attività svolte, ivi compresa l'approvazione del bilancio, coerentemente con la normativa in materia;
 - g) eleggere e revocare i componenti del Coordinamento territoriale, determinandone il numero;
 - h) eleggere l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - i) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - j) deliberare, su proposta del Coordinamento Territoriale, in merito alle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3;
 - k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - l) deliberare in relazione alla variazione della sede legale;
 - m) ogni altro aspetto relativo alla vita, al funzionamento, alle scelte della Rete territoriale;
 - n) deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza.
9. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere fissata a meno di 24 ore dalla prima.

14

6

10. Per deliberare sulle materie di cui al comma 5 lettera i, l'assemblea è convocata in sessione straordinaria ed è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti più uno e vota a maggioranza dei due terzi dei presenti.
11. Sulle materie di cui al comma 5 lettera k, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea.

Articolo 10. Coordinamento territoriale

1. Il Coordinamento territoriale è l'organo di amministrazione dell'Associazione e svolge le funzioni previste dall'art 26 del CTS.
2. Esso è costituito da 3 a 7 persone elette dall'assemblea tra i legali rappresentanti degli enti associati o altre persone da loro designate tra i propri associati.
3. La durata dell'incarico è di tre anni e i suoi membri possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi.
4. Il Coordinamento territoriale è convocato e presieduto dal Presidente almeno tre volte all'anno e quando lo richieda almeno un terzo dei componenti. È convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti.
5. Il Coordinamento territoriale ha il compito di:
 - a) eleggere fra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) istituire commissioni e gruppi di lavoro, anche con esperti esterni, e nominarne i coordinatori;
 - c) elaborare le linee programmatiche da sottoporre all'Assemblea ed attuarne gli indirizzi e le decisioni;
 - d) decidere in merito all'adesione dei soci;
 - e) predisporre la bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - f) approvare l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea;
 - h) fissare le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione.
4. Alle riunioni del Coordinamento possono essere invitati, senza diritto di voto, componenti del movimento ed esperti esterni, sulla base delle esigenze dei lavori.
5. Il coordinamento può delegare propri compiti e funzioni al Presidente o ad altri suoi componenti per la realizzazione di specifici progetti o affari, definendone la durata e i vincoli e le modalità di periodica rendicontazione.
6. Il coordinamento, compatibilmente con le esigenze di efficiente ed efficace funzionamento, può cooptare al proprio interno soggetti esterni, fino ad un numero massimo pari alla metà dei suoi componenti. I componenti cooptati non hanno diritto di voto.
7. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Coordinamento territoriale.

8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Coordinamento territoriale decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva e il nuovo membro rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Coordinamento territoriale decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Articolo 11. Presidente e vicepresidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Coordinamento tra i suoi membri.
3. Il Presidente ha il compito di animarne il funzionamento dell'Associazione e di facilitare la partecipazione di tutti i soci, promuovendo la più ampia collegialità.
4. Il Presidente garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Coordinamento Territoriale; convoca e presiede il Coordinamento territoriale; convoca l'Assemblea; propone al Coordinamento l'affidamento dell'incarico di Segretario e di Tesoriere.
5. Il Segretario ed il Tesoriere, se non scelti tra i membri del Coordinamento, partecipano alle riunioni del Coordinamento senza diritto di voto.
6. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, il quale convoca entro 30 giorni il Coordinamento Territoriale per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12. Collegio dei revisori e revisione legale

1. Il Collegio dei revisori dei conti, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. A tutti i componenti si applica l'art. 2399 del codice civile, in materia di incompatibilità.
2. Il collegio svolge le funzioni di organo di controllo interno, determinate dalla Legge ed, in particolare, esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017 e ss.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio dei revisori.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Coordinamento Territoriale.
4. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere all'Ufficio di Presidenza notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate iniziative.
5. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e ss.m.i., l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritto nell'apposito registro.

Articolo 13. Funzionamento degli organi sociali e disposizioni sulle cariche sociali

1. La partecipazione agli organi sociali e tutte le cariche elettive - con l'eccezione dei revisori - sono ricoperte a titolo gratuito. È riconosciuto unicamente il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della funzione.
2. A tutti coloro che ricoprono cariche sociali è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità, competenza e indipendenza, secondo quanto definito in un apposito codice di comportamento approvato dall'Assemblea nazionale.
3. Per le cariche sociali si sancisce il principio di incompatibilità con incarichi di natura politica o per interessi personali, che sarà regolamentato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea nazionale.
4. Il quorum costitutivo per la validità delle riunioni corrisponde alla metà più uno degli aventi diritto, salvo che non sia diversamente specificato.
5. Tutte le riunioni, a tutti i livelli, devono svolgersi adottando modalità partecipative, dialogiche e nonviolente e le decisioni devono essere assunte attraverso il "metodo del consenso" come definito e secondo le procedure stabilite nel Regolamento Generale. In caso di mancato consenso e nel caso di elezioni e nomine, tutti gli organi votano a maggioranza semplice dei presenti.
6. In caso di necessità le riunioni degli organi possono essere svolte anche mediante strumenti telematici, purché le tecnologie adottate garantiscano l'identificazione chiara dei partecipanti, la possibilità di ascoltare distintamente e verbalizzare tutti gli interventi ed il diritto di tutti ad intervenire senza discriminazioni. Le modalità di funzionamento delle riunioni telematiche sono definite da un apposito regolamento approvato dall'assemblea nazionale o dall'Assemblea della rete territoriale.
7. In caso di urgenza, il soggetto che presiede l'organo sociale può assumere autonomamente le decisioni considerate necessarie e indifferibili, ma deve darne comunicazione ai componenti dell'organo entro tre giorni con il mezzo più celere ed efficace e le decisioni assunte devono essere presentate e discusse all'inizio della prima riunione utile successiva.
8. Gli eventuali contrasti che emergessero nel Movimento ai vari livelli saranno affrontati ispirandosi ai principi ed alle pratiche di gestione nonviolenta dei conflitti.
9. Per particolari esigenze tecniche o organizzative o per lo svolgimento di prestazioni specifiche nell'ambito di progetti, compatibilmente con le risorse disponibili, gli organi del Movimento possono avvalersi di personale e collaboratori retribuiti. L'organo direttivo competente valuterà le migliori scelte operative, organizzative e contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) corretta retribuzione;
 - b) tutela dei diritti connessi al rapporto di collaborazione;
 - c) essenzialità delle strutture e degli uffici;
 - d) temporaneità degli incarichi;
 - e) primato delle funzioni politiche esercitate dalle cariche sociali rispetto alle funzioni tecniche esercitate dai collaboratori;
 - f) valorizzazione delle competenze ed esperienze interne al Movimento.
10. Le cariche elettive negli organi sociali del Movimento sono incompatibili con qualsiasi rapporto a contenuto patrimoniale con il MoVI.



TITOLO III

PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 14. Fonti di finanziamento

1. Il MoVI Roma Metropolitana provvede all'attuazione dei propri scopi e può trarre le risorse necessarie al suo funzionamento con i seguenti mezzi da fonti diverse:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) proventi delle attività di raccolta fondi;
 - f) attività di cui all'art. 4 comma 3 del presente statuto.
2. I fondi liquidi dell'Associazione sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Coordinamento.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere.

Articolo 15. Quota associativa

1. L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota associativa annuale, che è espressione della condivisione della progettualità del Movimento e della corresponsabilità e solidarietà verso la funzione di servizio svolta dalla rete ai diversi livelli.
2. L'assemblea definisce l'importo della quota associativa, eventualmente stabilendo importi diversificati per tipologia di soci e/o numero di loro aderenti. Le quote differenziate non comportano diritti diversi tra gli associati.

Articolo 16. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai volontari, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Articolo 17. Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con preferenza per enti di volontariato o di promozione del volontariato, secondo le disposizioni dell'Assemblea.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione ai sensi del precedente art. 9 comma 11, delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del comma precedente, nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere.



TITOLO IV

TRASPARENZA

Articolo 18. Bilancio di esercizio

1. L'esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 180 giorni dalla conclusione dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni di legge, in particolare dell'art 13 e 87 del CTS e relative norme attuative, e accompagnato da una relazione sulla gestione. In esso si dà conto dei proventi e degli oneri, dell'andamento economico e patrimoniale e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio è predisposto dal Coordinamento territoriale.

Articolo 19. Bilancio sociale

1. L'assemblea ha facoltà di deliberare l'adozione del bilancio sociale, pur in assenza dell'obbligo di legge.
2. Il bilancio sociale è approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla conclusione dell'esercizio. Esso ha l'obiettivo di dare conto dell'impatto sociale prodotto dall'attività del Movimento nel perseguimento delle sue finalità.
3. Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali, culturali, politici ed anche economici. Pertanto, ad esso è data adeguata pubblicità attraverso il sito internet del Movimento ed altri canali di comunicazione.
4. Il bilancio sociale è predisposto dal Coordinamento ed è redatto secondo le disposizioni di legge, in particolare dell'art 14 del CTS e relative norme attuative.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 20. Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 21. Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o



migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

3. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.